



ARTICOLO 1. Finalità

Il gruppo del Movimento 5 Stelle di San Giuliano Milanese (d'ora in poi: "gruppo locale") persegue la finalità di attuare il proprio programma amministrativo e il programma del Movimento 5 Stelle nazionale.

Il gruppo locale ha lo scopo di coinvolgere i cittadini nelle decisioni delle istituzioni pubbliche mediante strumenti di democrazia partecipativa ispirandosi a principi di legalità, onestà, laicità, competenza e trasparenza.

Il gruppo locale promuove l'attuazione degli obiettivi individuati dalla Carta di Firenze dell'8 Marzo 2009 e i successivi se votati e ratificati dalla rete.

Il gruppo locale, pur mantenendo la propria autonomia, si riconosce nel "Movimento 5 Stelle" nazionale e ne vuole rappresentare l'espressione per la Città di San Giuliano Milanese, avendo come base dell'organizzazione nazionale il non-statuto.

Il gruppo locale non è un partito politico, non intende diventarlo e non effettua apparentamenti con partiti politici. Il gruppo locale si basa sul micro autofinanziamento, rifiutando sia ogni finanziamento pubblico, sia eccessivi finanziamenti privati di soggetti che potrebbero condizionarne l'attività.

Ai sensi del Codice civile, il gruppo locale ha la qualifica di "associazione non riconosciuta".

L'indirizzo e i contatti del gruppo locale coincidono con la casella di posta elettronica sangiuliano5stelle@gmail.com.

ARTICOLO 2. Membri

Possono aderire al gruppo locale tutte le persone maggiorenni aventi diritto di voto nelle elezioni amministrative, di qualsiasi nazionalità.

Sono membri del gruppo locale tutti coloro che:

- Hanno partecipato ad almeno 3 riunioni consecutive del gruppo locale;
- Sono iscritti e certificati al sito www.movimento5stelle.it.

- Non siano attualmente iscritti, o partecipino attivamente, ad altri partiti o liste civiche cittadine.

- Siano residenti nel Comune di San Giuliano Milanese.
- Abbiamo dichiarato la loro volontà di partecipare ai lavori del gruppo locale all'interno di una riunione (articolo 4). A tal fine è necessario sottoscrivere una dichiarazione in cui si affermi il rispetto delle prime tre condizioni. La riunione può decidere di chiedere specifiche dimostrazioni del rispetto dei primi tre requisiti.

I membri hanno diritto di voto e hanno diritto di proporre punti all'ordine del giorno delle riunioni.

La partecipazione al gruppo locale avviene su base volontaria, quindi nessun membro può essere obbligato a prendere parte a specifiche attività del gruppo locale. Tuttavia, i membri sono tenuti al rispetto delle decisioni prese, con le modalità previste dal presente regolamento, dal gruppo locale.

In particolare i membri del gruppo locale sono tenuti a osservare la tolleranza e il rispetto reciproco.

Nel caso in cui il gruppo locale sia rappresentato nelle istituzioni cittadine, gli eletti (definiti "portavoce") sono tenuti al rispetto degli indirizzi definiti dalla riunione.

I portavoce hanno autonomia nella decisione delle modalità con le quali attuare tali indirizzi e hanno autonomia sulle questioni sulle quali la riunione non si è espressa. I portavoce del gruppo locale devono sempre agire per il perseguimento delle finalità (articolo 1) dell'unità dello stesso.

ARTICOLO 3. Perdita qualifica di membro

Un membro perde la propria qualifica nel momento in cui venga meno uno dei requisiti di cui al comma precedente.

Ogni membro, a seguito di tre assenze consecutive alle riunioni, non verrà più conteggiato ai fini del raggiungimento del quorum. Con la partecipazione alla seconda riunione consecutiva il membro escluso rientra all'interno del quorum. Con la richiesta di almeno metà dei membri può essere proposta l'esclusione di un membro dal gruppo locale.

Un membro può essere escluso dal gruppo solo nel caso in cui violi apertamente il presente regolamento o persegua finalità dichiaratamente contrarie a quelle previste dall'articolo 1.

A seguito della richiesta di esclusione, la riunione, dopo aver ascoltato il membro soggetto alla decisione, vota, con un quorum deliberativo dei 2/3 dei membri, una diffida a interrompere le attività contrarie al presente regolamento o le finalità contrarie a quelle previste dall'articolo 1.

Dopo tre mesi dal voto di cui al precedente comma, la riunione vota, con un quorum deliberativo di 2/3 dei membri, l'eventuale esclusione del membro.

ARTICOLO 4. Riunioni

Il gruppo locale decide a maggioranza attraverso una votazione all'interno della riunione, a cui tutti i membri devono essere invitati.

La riunione può validamente decidere se è presente almeno 1/3 dei membri del gruppo locale.

Per modificare il presente regolamento è necessario che la proposta arrivi da almeno 1/3 dei membri e che la stessa sia votata alla presenza di almeno la metà dei membri del gruppo locale, e il voto di 2/3 dei partecipanti.

Delle riunioni si redige un verbale dettagliato, dal quale oltre alle preferenze emergano anche le motivazioni delle diverse posizioni.

Le riunioni possono essere pubbliche o aperte a soggetti esterni al gruppo locale, ma solo i membri possono votare.

Con il voto di 1/3 dei presenti la riunione può stabilire che la votazione su determinati punti avvenga online, attraverso piattaforme appositamente individuate in sede di votazione e rese palesi.

La riunione decide per tutto ciò che non è definito dal presente regolamento. Non sono ammesse deleghe nelle votazioni.

ARTICOLO 5. I Gruppi di Lavoro e il Referente

All'occorrenza l'Assemblea può creare, normare e sciogliere i gruppi di lavoro ai quali possono partecipare i membri del gruppo locale per sviluppare obiettivi, portare a termine progetti e occuparsi delle tematiche inerenti il Consiglio comunale. Possono partecipare alle attività dei gruppi di lavoro anche i cittadini non iscritti, a seguito di votazione a maggioranza semplice.

L'Assemblea nomina un referente che dirige i lavori e rendiconta l'Assemblea.

ARTICOLO 6. Il Moderatore

Nella stessa riunione in cui viene votato il presente regolamento si individua il moderatore.

Il moderatore ha i seguenti compiti:

- convoca le riunioni, con almeno 2 giorni di preavviso, e definisce l'ordine del giorno delle stesse. A tal fine il moderatore garantisce sempre la massima partecipazione possibile alle riunioni.
- garantisce che gli interventi siano pertinenti con gli argomenti trattati.

- invia i verbali delle riunioni a tutti i membri del gruppo locale e conserva gli stessi.
- gestisce la mail del gruppo locale: sangiuliano5stelle@gmail.com. A tal fine informa il gruppo locale delle mail ricevute e risponde alle stesse seguendo le indicazioni fornite dal gruppo locale. Almeno altri due membri devono poter avere accesso alla mail.
- conserva le dichiarazioni di volontà alla partecipazione ai lavori del gruppo locale di cui all'articolo 2.1.

La carica di moderatore ha una durata di un anno, e non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi. Se il moderatore viene sostituito, l'uscente deve consegnare tutto il materiale che conservava in qualità di moderatore al subentrante.

E' possibile convocare una riunione senza l'intervento del moderatore con la richiesta della metà dei membri del gruppo locale, da inviare alla mail sangiuliano5stelle@gmail.com.

ARTICOLO 7. Il Tesoriere

Nella stessa riunione in cui viene votato il presente regolamento si individua il Tesoriere, che ha il compito di conservare il denaro e il materiale del gruppo locale. La carica di tesoriere ha una durata di durata di un anno, e non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi. Se il tesoriere viene sostituito, l'uscente deve consegnare tutto il materiale che conservava in qualità di tesoriere al subentrante.

ARTICOLO 8. Rapporto tra temi locali e sovracomunali.

Le riunioni che trattano di temi locali e le riunioni che trattano di temi sovracomunali devono necessariamente essere tenute in giorni diversi.

Con il voto dei 2/3 dei partecipanti si può decidere di fare un'eccezione al precedente comma.

ARTICOLO 9. Comunicazione

I membri non possono comunicare a nome del gruppo locale se non espressamente incaricati dalla riunione. Il gruppo locale può decidere, quando lo ritiene opportuno, di dotarsi di un gruppo di persone incaricate della comunicazione.

ARTICOLO 10. Tutela diritti personali.

Il gruppo locale garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nelle modalità previste dalla normativa.